

Publicato il 18/01/2024

N. 00588/2024REG.PROV.COLL.
N. 04892/2018 REG.RIC.
N. 05002/2018 REG.RIC.
N. 07102/2018 REG.RIC.
N. 07553/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2018, proposto da Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Antonio Catricala', con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47;

Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

Associazione Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Viriglio e Paolo Fiorio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

U.Di.Con., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Patera e Giuseppe Catalano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

Wind-Tre Spa, Assotelecomunicazioni - Asstel, Udicon - Unione per la Difesa dei Consumatori, Eolo Spa, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Codacons, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

sul ricorso numero di registro generale 5002 del 2018, proposto da Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Carlo Edoardo Cazzato e Antonio Catricala', con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione Movimento Consumatori, Altroconsumo, Federconsumatori, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini;

sul ricorso numero di registro generale 7102 del 2018, proposto da Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

U.Di.Con. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Patera e Giuseppe Catalano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

Associazione Movimento Consumatori, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini;

sul ricorso numero di registro generale 7553 del 2018, proposto da Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich, Isabella Perego, Gian Michele Roberti e Marco Serpone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Codacons e A.U.S. Tel Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

U.Di.Con, non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4892 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03261/2018, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 5002 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05001/2018, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 7102 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04988/2018, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 7553 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05313/2018, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Telecom Italia Spa, Vodafone Italia Spa, Associazione Movimento Consumatori, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, U.Di.Con., Codacons - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - e dell'Associazione degli Utenti per i Diritti Telefonici- A.U.S. Tel Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il Cons. Carmelina Adesso e uditi per le parti l'avv. Paolo Giugliano, su delega di Giuseppe Lo Pinto, l'avv. Isabella Perego e l'avv. Gino Giuliano;

Viste l'istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalle altre parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli appelli in trattazione hanno ad oggetto la legittimità della delibera n. 121/17/CONS con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha apportato talune modificazioni alla delibera n. 252/169/CONS, recante *“Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica”*, da un lato, sancendo il diritto dell'utente di servizi prepagati di telefonia mobile di conoscere le informazioni sul proprio credito residuo gratuitamente e, dall'altro lato, prevedendo un periodo minimo da rispettare per la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi di telefonia mobile e fissa.

2. Con sentenza non definitiva n. 5555 del 23 settembre 2020 la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha: i) riunito gli appelli; ii) respinto le censure indicati al

punto n. 4 della motivazione sub lettere b), d), e), f) g), h) per le ragioni esposte ai successivi punti da 5 a 10 della motivazione a cui si rinvia per ragioni di sinteticità degli atti; iii) rinviato all'esito dell'instaurando giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia ex art. **267 TFUE**, oggetto di separata ordinanza, la decisione sui gruppi di censura di cui alle lett. a) e c) del medesimo punto 4.

3. Con ordinanza n. 5588 del 24 settembre 2020 la medesima sezione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. **267 TFUE**, formulando i seguenti quesiti:

a) se la corretta interpretazione dell'art. **267 TFUE** imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale -, ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice precedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione;

b) se la corretta interpretazione degli artt. 49 e 56 **TFUE**, nonché del quadro normativo armonizzato espresso dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e, in particolare, dagli artt. 8, par. 2 e par. 4, Direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, dall'art. 3 Direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla Direttiva

2009/140/CE, e dagli artt. 20, 21 e 22 Direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 13, 70 e 71 D. Lgs. n. 259/03, 2, comma 12, lett. h) e l) L. n. 481/1995 e 1, comma 6, n. 2, L. n. 249/1997, che attribuisce all'Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche il potere di imporre: i) per la telefonia mobile, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione non inferiore a quattro settimane con la contestuale previsione dell'obbligo per i relativi operatori economici che adottino una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, di informare prontamente l'utente, tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta; ii) per la telefonia fissa, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base mensile o suoi multipli; iii) in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, l'applicazione della cadenza relativa a quest'ultima;

c) se la corretta interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità, in combinazione con gli artt. 49 e 56 **TFUE** e il quadro normativo armonizzato espresso dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e, in particolare, dagli artt. 8, par. 2 e par. 4, Direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, dall'art. 3 Direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, e dagli artt. 20, 21 e 22 Direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, osti all'adozione di misure regolatorie assunte dall'Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche volte a imporre: i) per la telefonia mobile, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione non inferiore a quattro settimane con la contestuale previsione dell'obbligo per i relativi operatori economici che adottino una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, di informare prontamente l'utente, tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta; ii) per la telefonia fissa, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su

base mensile o suoi multipli; iii) in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, l'applicazione della cadenza relativa a quest'ultima;

d) se la corretta interpretazione ed applicazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, in combinazione con gli artt. 49 e 56 **TFUE** e il quadro normativo armonizzato espresso dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e, in particolare, dagli artt. 8, par. 2 e par. 4, Direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, dall'art. 3 Direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, e dagli artt. 20, 21 e 22 Direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, osti all'adozione di misure regolatorie assunte dall'Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche volte a imporre: i) per la telefonia mobile, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione non inferiore a quattro settimane con la contestuale previsione dell'obbligo per i relativi operatori economici che adottino una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, di informare prontamente l'utente, tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta; ii) per la telefonia fissa, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base mensile o suoi multipli; iii) in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, l'applicazione della cadenza relativa a quest'ultima.

4. Con successiva ordinanza n. 7839 del 23 novembre 2021 la sezione- preso atto delle precisazioni fornite dalla Corte di Giustizia con la sopravvenuta sentenza del 6 ottobre 2021 nella causa C-561/19 in ordine alle condizioni che devono sussistere perché, ai sensi dell'art. **267 TFUE**, il giudice nazionale di ultima istanza possa risolvere la controversia interna senza investire la Corte di Giustizia della soluzione di quesiti pregiudiziali relativi alla corretta interpretazione del diritto unionale-disponeva il ritiro del quesito pregiudiziale sub a) dell'ordinanza di rinvio n. 5588/2020, mentre dichiarava il persistente interesse ad ottenere un chiarimento della Corte di Giustizia in ordine agli ulteriori quesiti pregiudiziali formulati sub b), c) e d).

5. Con sentenza del 8 giugno 2023 in causa C-468/20 la Corte di Giustizia, prima sezione, in risposta ai sopra indicati quesiti pregiudiziali dichiarava che *“Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 4, lettere b) e d), e paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché gli articoli da 20 a 22 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che attribuisce all'autorità nazionale di regolamentazione il potere di adottare una decisione che, da un lato, impone agli operatori di servizi di telefonia mobile di praticare una cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e una cadenza di fatturazione che non siano inferiori a quattro settimane e, dall'altro, impone agli operatori di servizi di telefonia fissa e di servizi ad essi collegati una cadenza di rinnovo di tali offerte e una cadenza di fatturazione su base mensile o suoi multipli, a condizione che le due categorie di servizi di cui trattasi si trovino, alla luce dell'oggetto e dello scopo di detta normativa nazionale, in situazioni diverse”*.

6. Le appellanti hanno depositato istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 80 c.p.a. per la prosecuzione del giudizio.

7. Con successive dichiarazioni notificate alle altre parti e depositate in atti, Fastweb S.p.a., Vodafone Italia S.p.a. e Wind Tre S.p.a. hanno rinunciato appelli (rispettivamente, R.G. n.ri 4892/2018, 7102/2018 e 7553/2018).

8. Con dichiarazione del 6 dicembre 2023 Tim S.p.a. ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello R.G. n. 5002/2018 dalla medesima proposto.

9. In data 30 novembre 2023 Vodafone Italia S.p.a. ha, inoltre, depositato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello incidentale adesivo proposto nel giudizio R.G. n. 4892/2018 relativo all'appello principale di Fastweb S.p.a.

10. All'udienza di smaltimento del 15 dicembre 2023 le cause sono state trattenute in decisione.

11. In considerazione delle dichiarazioni di rinuncia agli appelli depositate da Fastweb S.p.a. Vodafone Italia S.p.a. e Wind Tre S.p.a. e delle dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse depositate dell'appellante Tim S.p.a e dall'appellante incidentale Vodafone S.p.a. e preso atto della mancata opposizione delle altre parti, il Collegio, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) c.p.a. dichiara:

i) quanto all'appello R.G. n. 4892/2018 l'estinzione per rinuncia all'appello principale e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello incidentale;

ii) quanto all'appello R.G. n. 5002/2018 l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

iii) quanto agli appelli R.G. n.ri 7102/2018 e 7553/2018 l'estinzione dei giudizi per rinuncia.

12. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità del quadro giuridico, per compensare tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, dichiara:

- quanto all'appello R.G. n. 4892/2018 l'estinzione per rinuncia all'appello principale e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello incidentale;

-l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello R.G. n. 5002/2018;

-l'estinzione per rinuncia degli appelli R.G. n. 7102/2018 e n. 7553/2018.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Carmelina Adesso, Consigliere, Estensore

Marina Perrelli, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Carmelina Adesso

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO